



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: INCLUSIONE SOCIALE Area: RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Infantile Beatrice di Atina (FR) in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 6 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.			
_____ (ANGELONI MONICA) _____ (ANGELONI MONICA) _____ (V. MORACE) _____ (O. GUGLIELMINO) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE _____ (Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 16/04/2020 prot. 228	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Infantile Beatrice di Atina (FR) in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 6 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI

lo Statuto della Regione;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto);

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e, in particolare, l'articolo 21;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

la legge regionale 2 dicembre 1983, n.73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

la legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5 (Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa);

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione);

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e, in particolare, l'articolo 20;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato);

il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico – patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 516 (Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361);

la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2016, n. 529 (Registro regionale delle persone giuridiche. Revoca della DGR 643/2008 e Direttiva per la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni);

la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 419 (Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.)";

il decreto del Presidente della Regione Lazio 23 settembre 2016, n. T00188 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione

dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Infantile Beatrice;

VISTO lo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Infantile Beatrice di Atina;

ATTESO che

- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, la quale disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico;
- l'articolo 23, comma 2 della citata l. r. 2/2019 dispone che *“I Consigli di amministrazione in carica delle IPAB sono incaricati di procedere all'adozione degli atti inerenti la trasformazione in ASP, anche mediante fusione, o in persona giuridica di diritto privato e restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi, secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime. In caso di inerzia si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 2”*;
- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, il cui articolo 6, comma 1, dispone che *“Le IPAB in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale) e quelle tuttora svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativa-religiosa di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deliberano di trasformarsi in persona giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 18 della l. r. n. 2/2019.”*;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'articolo 2 della l. r. n. 2 del 2019 e dell'articolo 6, comma 2 del r. r. n. 17 del 2019, con comunicazione del 4 novembre 2019, acquisita agli atti d'ufficio in data 5 novembre 2019, con prot. 883773 l'IPAB Asilo Infantile Beatrice di Atina ha trasmesso l'istanza di trasformazione dell'IPAB, unitamente alla seguente documentazione:
 - a. deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2019, n. 4;
 - b. proposta di statuto del nuovo soggetto giuridico;
 - c. inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'IPAB, corredato di perizia asseverata;
 - d. dichiarazione attestante l'assenza di personale;
 - e. processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IPAB;
 - f. ultimo bilancio consuntivo approvato dall'IPAB;
 - g. documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al DPCM 16 febbraio 1990 che consentano trasformazione in persona giuridica di diritto privato;

- h. relazione sulle attività svolte dall'IPAB, sottoscritta dal legale rappresentante;
- i. relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere e delle modalità di conseguimento degli scopi statutari sottoscritta dal legale rappresentante;
- con nota del 25 novembre 2019, prot. 955019, la struttura regionale competente in materia ha richiesto all'IPAB modifiche e integrazioni della documentazione trasmessa, sospendendo i termini per l'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 4, del r. r. 17/2019;
- con nota del 12 dicembre 2019, acquisita agli atti d'ufficio in data 16 dicembre 2019, con prot. 1021094, l'IPAB ha riscontrato le richieste della struttura regionale competente;
- con nota del 2 gennaio 2020, prot. 203, la struttura regionale competente ha richiesto all'IPAB di integrare la proposta di statuto trasmessa al fine di adeguarla alla normativa vigente in materia di patrimoni delle IPAB trasformate, sospendendo nuovamente i termini per l'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 4, del r. r. 17/2019;
- con nota del 21 gennaio 2020, acquisita agli atti d'ufficio in pari data, con prot. 56369, l'IPAB ha inviato la nuova proposta di Statuto;
- la documentazione inviata dall'Ente, così come integrata da ultimo con la nota del 21 gennaio 2020, acquisita con prot. 56369/2020, è conforme a quella di cui all'articolo 6 del r. r. 17/2019 e alla normativa vigente in materia di persone giuridiche private, pertanto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del r. r. 17/2019, con nota dell'11 febbraio 2020, prot. 121035 è stata indetta Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 comma 2 della l. 241/1990;
- nei termini di cui alla predetta nota prot. 121035/2020 non sono pervenuti riscontri da parte degli enti interessati;

RILEVATO

che

- l'IPAB interessata ha prodotto tutta la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, ivi compresa quella attestante la sussistenza dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, così come definiti dall'art. 1 del D.P.C.M. 16 febbraio 1990;
- l'IPAB nello specifico è in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) consistente nel carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati, derivante dalla compresenza, ai sensi del successivo comma 5, dei seguenti elementi:
 - a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
 - b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
 - c) patrimonio prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;

RITENUTO

pertanto, necessario

- dichiarare, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'art. 6 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 la trasformazione che dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Infantile Beatrice di Atina in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;
- stabilire che l'Ente dovrà provvedere all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato secondo le procedure di cui al D. P. R. 361/2000;
- prendere atto dello Statuto della Fondazione denominata Asilo Beatrice, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente, all'articolo 3 l'elenco del patrimonio immobiliare dell'Ente medesimo;
- stabilire che l'efficacia del presente atto è risolutivamente condizionata alla mancata iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di dichiarare, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'art. 6 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Ente Asilo Infantile Beatrice di Atina in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;
2. di stabilire che l'Ente dovrà provvedere all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato secondo le procedure di cui al D. P. R. 361/2000;
3. di prendere atto dello Statuto della Fondazione denominata Asilo Beatrice, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente, all'articolo 3 l'elenco del patrimonio immobiliare dell'Ente medesimo;
4. di stabilire che l'efficacia del presente atto è risolutivamente condizionata alla mancata iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
5. di stabilire altresì che:
 - a. la Fondazione Asilo Beatrice subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Infantile Beatrice, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già concessi;
 - b. ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab Asilo Beatrice, resterà in carica fino alla nomina dei nuovi organi e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per l'ordinaria amministrazione e ogni adempimento indifferibile e urgente.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione sul BURL

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CDA DELL'ASILO INFANTILE
BEATRICE N. 1 DEL 17/1/2020**

STATUTO

della Fondazione ASILO BEATRICE

Art.1 Origini e natura giuridica

L' IPAB Asilo Infantile Beatrice è stata fondata il 30 settembre 1899 dai coniugi senatore Alfonso Visocchi e Angelina Vecchiarelli, è stata eretta in ente morale con Regio Decreto 22 luglio 1901 ed è stata regolata dalle disposizioni di cui alla legge 17/7/1890 n. 6972; la sua sede, sin dalle origini, è stata nel fabbricato sito in Atina, via Vittorio Emanuele II n. 5 da utilizzarsi per gli scopi statuari.

All'aumento del patrimonio immobiliare ha concorso dapprima la benemerita Bianca Visocchi con testamento pubblico in data 15 maggio 1948 e poi il benemerito Celestino De Luca con testamento pubblico per notar Corsetti pubblicato in data 16 giugno 1981.

L'Ente ha curato la scuola per l'infanzia per oltre cento anni con l'ausilio delle Suore dell'Immacolata Concezione di Ivrea, ha poi modificato lo scopo statutario ampliandolo ai progetti di istruzione e di formazione per i giovani di Atina e della provincia di Frosinone.

Il presente statuto viene approvato unitamente alla trasformazione dell'Asilo Beatrice da Ipab in fondazione avente personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, deliberata in attuazione della legge Regione Lazio n. 2/2019. La Fondazione è regolamentata dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e ss. del codice civile ed ha natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Fondazione Asilo Beatrice utilizzerà , nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 Scopo istituzionale

La Fondazione Asilo Beatrice, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed in particolare di dare istruzione, formazione e assistenza ai minori e ai giovani, principalmente a quelli residenti o domiciliati nel Comune di Atina, e poi anche a quelli residenti nella provincia di

Frosinone, dando priorità a quelli che per condizioni economiche, familiari e sociali particolarmente svantaggiate ne abbiano maggior bisogno.

L'istruzione, la formazione e l'assistenza potrà essere data mediante accoglienza, ausilio psicologico, progetti educativi e di formazione professionale, corsi di preparazione e di inserimento nel mondo del lavoro, e comunque con tutte le attività a queste connesse.

Al fine del conseguimento dello scopo istituzionale la fondazione potrà avvalersi della collaborazione sia di personale religioso che di personale laico, che comunque provvederà anche ad una istruzione religiosa.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito dal fabbricato sito in Atina via Vittorio Emanuele 5, in catasto al Fg. 19 – N. 331 – CAT. B1, Mq. 750, Piani 3, che costituisce il **fondo di dotazione**, è indisponibile ed è vincolato allo scopo statutario.

Le delibere che dispongono la dismissione di tale bene debbono prevedere contestualmente il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da esso rappresentato, rapportato ad attualità.

Il patrimonio disponibile è costituito dai seguenti beni immobili:

- Piccolo fabbricato sito in ATINA, Via Giacinto Visocchi n. 10-12-14, in catasto al FG. 19 – N. 43 – SUB 1-2-3 - CAT. A5 – C2 piani 3;
- Fabbricato sito in ATINA, Via Giacinto Visocchi n. 1, in catasto al FG. 19 – N. 786 – SUB 5-6-7-8- 9, Piani 3,
- Appartamento sito in ATINA, via San Nicola n. 21, in catasto al foglio 19 particella 335 subalterno 4, categoria A/2, classe 5, vani catastali 7,5,
- Appartamento sito in ATINA, via San Nicola n. 21, in catasto al foglio 19 particella 335 subalterno 5, categoria A/2, classe 5, vani catastali 6.

Il fondo di gestione per il raggiungimento dei fini della fondazione è costituito dalle entrate derivanti dal patrimonio immobiliare, dalle rette degli utenti per i servizi offerti, da contributi da enti pubblici e privati, da altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio, quali donazioni o disposizioni testamentarie.

La gestione del patrimonio può essere curata direttamente o tramite collaborazioni con soggetti terzi, che siano in grado di garantire un'adeguata valorizzazione ed un efficiente utilizzo dello stesso.

Art. 5 Organi della fondazione

Sono organi della fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Revisore dei Conti
- Il Segretario

Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione: composizione e compiti

La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Tre membri sono nominati tra i discendenti dei fondatori e provvedono a nominarsi per cooptazione al loro interno, uno è designato dal Comune di Atina e uno dalla Regione Lazio. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente.

Le cariche sono gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di indirizzo e di controllo, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della fondazione.

In particolare:

- 1) nomina il Presidente della Fondazione,
- 2) approva il bilancio d'esercizio,
- 3) approva il programma di attività, verificandone l'attuazione,
- 4) controlla e monitora che l'attività di amministrazione e di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si indirizzi verso i risultati prefissati,
- 5) delibera sull'acquisto e l'alienazione di immobili - ivi compresi quelli costituenti fondo di dotazione dell'Ente - l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità, con la maggioranza qualificata pari a tre membri,
- 6) nomina il revisore dei conti,
- 7) approva le modifiche statutarie con il voto di almeno tre componenti,
- 8) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente,
- 9) delibera su tutti gli argomenti di interesse della Fondazione.

Art. 7 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno due membri dello

stesso, e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e per definire il programma annuale.

L'adunanza è valida quando sono presenti almeno tre membri ovvero la maggioranza degli amministratori in carica, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività della fondazione e dà esecuzione alle delibere del CdA, esercita tutte le funzioni a lui conferite dalla legge e dal presente statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Ha la rappresentanza legale della fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il CdA.

Art. 9 Il Segretario

Il Segretario, nominato dal CdA, svolge compiti amministrativi e di assistenza tecnico-giuridica, assiste alle adunanze del CdA e redige i verbali. Custodisce atti e documenti, predispone il bilancio con eventuale assistenza di un tecnico contabile.

Art. 10 Il Revisore dei Conti

La gestione amministrativa e contabile della fondazione è controllata da un revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo individua tra quelli iscritti all'albo professionale di categoria.

Il revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, controlla il rendiconto, controlla il rendiconto annuale finanziario della fondazione, può assistere alle riunioni del CdA con funzioni consultive. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 11 Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre.

Il CdA approva entro il 30 aprile il bilancio dell'esercizio decorso, che dovrà essere redatto secondo i principi civilistici. Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione.

Art. 12 Utili di gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13 Durata, liquidazione e disposizioni finali.

La fondazione è costituita senza limiti di tempo e nell'eventualità in cui lo scopo fosse esaurito e/o non più perseguibile o in caso di estinzione/scioglimento, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Atina, 17 gennaio 2020

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia